

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) 29 marzo 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord**

(Causa C-64/04) <sup>(1)</sup>

**(Inadempimento di uno Stato — Licenze di pesca — Regolamento (CE) n. 3690/93 — Navi Cleopatra e Ocean Quest — Trasferimento definitivo delle navi in Argentina)**

(2007/C 96/03)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: T. van Rijn e B. Doherty, agenti)

*Convenuto:* Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentante: M. Bethell, agente)

**Oggetto**

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 5 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 3690, che istituisce un regime comunitario che stabilisce le norme relative alle informazioni minime che devono figurare nelle licenze di pesca — Mancato ritiro delle licenze di pesca delle imbarcazioni Cleopatra e Ocean Quest dopo il loro definitivo trasferimento in Argentina

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 94 del 17.4.2004.

**Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 19 aprile 2007 — Regno di Spagna/Consiglio dell'Unione europea**

(Causa C-134/04) <sup>(1)</sup>

**(Pesca — Regolamento (CE) n. 2287/2003, diretto a disciplinare le quote di cattura fra Stati membri — Atto di adesione della Spagna — Fine del periodo transitorio — Necessità di relativa stabilità — Principio di non discriminazione — Nuove possibilità di pesca)**

(2007/C 96/04)

Lingua processuale: lo spagnolo

**Parti**

*Ricorrente:* Regno di Spagna (rappresentanti: A. Sampoll Pucurull e E. Braquehais Conesa, in qualità di agenti)

*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: F. Florindo Gijón e G. Ramos Ruano, in qualità di agenti)

*Interveniente a sostegno del convenuto:* Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: T. van Rijn e S. Pardo Quintillán, in qualità di agenti)

**Oggetto**

Annullamento parziale del regolamento (CE) del Consiglio 19 dicembre 2003, n. 2287, che stabilisce, per il 2004, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (GU L 344, pag. 1), nei limiti in cui non sono attribuite le nuove possibilità di pesca per il Mare del Nord e il Baltico tenendo conto degli interessi della Spagna, e ciò malgrado la fine del regime transitorio — Discriminazione — Applicazione dell'art. 20, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 2002, n. 2371, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 358, pag. 59)

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.
- 3) La Commissione delle comunità europee sopporta le proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 106 del 30.4.2004.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 26 aprile 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Finlandia**

(Causa C-195/04) <sup>(1)</sup>

**(Inadempimento di uno Stato — Pubblico appalto di forniture di attrezzature per la ristorazione collettiva — Art. 28 CE — Restrizioni quantitative all'importazione — Misure di effetto equivalente — Principio di non discriminazione — Obbligo di trasparenza)**

(2007/C 96/05)

Lingua processuale: il finlandese

**Parti**

*Ricorrente:* Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Huttunen e K. Wiedner, agenti)

*Convenuta:* Repubblica di Finlandia (rappresentanti: T. Pynnä e E. Bygglin, agenti)

*Interveniente a sostegno della convenuta:* Regno di Danimarca (rappresentante: J. Molde, agente), Repubblica federale di Germania (rappresentanti: A. Tiemann e M. Lumma, agenti), Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: H.G. Sevenster e C. M. Wissels e P. van Ginneken)

### Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 28 CE — Acquisto da parte di un'impresa pubblica di installazioni di ristorazione — Obbligo di trasparenza

### Dispositivo

- 1) Il ricorso è irricevibile.
- 2) La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 179 del 10.7.2004.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 29 marzo 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Köln — Germania) — Rewe Zentralfinanz eG, successore universale della ITS Reisen GmbH/Finanzamt Köln-Mitte**

(Causa C-347/04) (<sup>1</sup>)

*(Libertà di stabilimento — Imposta sulle società — Compensazione immediata delle perdite subite dalle società controllanti — Perdite dovute all'ammortamento sul valore di partecipazioni in controllate stabilite in altri Stati membri)*

(2007/C 96/06)

Lingua processuale: il tedesco

### Giudice del rinvio

Finangericht Köln

### Parti nella causa principale

*Ricorrente:* Rewe Zentralfinanz eG, successore universale della ITS Reisen GmbH

*Convenuto:* Finanzamt Köln-Mitte

### Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Köln — Interpretazione dell'art. 52 (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE), dell'art. 58 (divenuto art. 48 CE) e dell'art. 73 B

(divenuto art. 56 CE) — Normativa nazionale in materia di imposta sulle società che limita la compensazione da parte delle società controllanti residenti delle perdite dovute all'ammortamento sul valore di partecipazioni in controllate stabilite ai fini fiscali in altri Stati membri.

### Dispositivo

*In circostanze come quelle della causa principale, in cui una società controllante detiene in una società controllata non residente una partecipazione tale da conferirle una sicura influenza sulle decisioni di detta controllata estera e da consentirle di indirizzarne le attività, gli artt. 52 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) e 58 del Trattato (divenuto art. 48 CE) ostano ad una normativa di uno Stato membro che limiti, per una società controllante residente nel suo territorio, le possibilità di deduzione fiscale delle perdite subite da detta società a titolo degli ammortamenti realizzati sul valore delle sue partecipazioni in società controllate stabilite in altri Stati membri.*

(<sup>1</sup>) GU C 273 del 6.11.2004.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 26 aprile 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Court of Appeal — Regno Unito) — Boehringer Ingelheim KG, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG/Swingward Ltd, e Boehringer Ingelheim KG, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG/Dowelhurst Ltd, e Glaxo Group Ltd/Swingward Ltd, e Glaxo Group Ltd, The Wellcome Foundation Ltd/Dowelhurst Ltd, e SmithKline Beecham plc, Beecham Group plc, SmithKline & French Laboratories Ltd/Dowelhurst Ltd, e Eli Lilly and Co./Dowelhurst Ltd**

(Causa C-348/04) (<sup>1</sup>)

*(Proprietà industriale e commerciale — Diritto di marchio — Prodotti farmaceutici — Importazione parallela — Riconfezionamento del prodotto munito del marchio)*

(2007/C 96/07)

Lingua processuale: l'inglese

### Giudice del rinvio

Court of Appeal

### Parti nella causa principale

*Ricorrenti:* Boehringer Ingelheim KG, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG, Glaxo Group Ltd, The Wellcome Foundation Ltd, SmithKline Beecham plc, Beecham Group plc, Smith Kline & French Laboratories Ltd, Eli Lilly and Co.

*Convenute:* Swingward Ltd, Dowelhurst Ltd